



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



ORIGINALE []
Settore: TECNICO
Servizio: COMMERCIO
Responsabile del procedimento: Sig.ra Tiso Elisabetta
Tel: 0444 947542 Fax: 0444 947510
Prot. n. **ORD. 31/2008**

COPIA []

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

Premesso che la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, entrata in vigore il 10 ottobre 2007, ha apportato molteplici modifiche e novità rispetto alla normativa statale precedente, dettata dalla legge 287/91, ora abrogata;

Atteso che l'ultimo comma dell'art 18 della succitata legge prevede che il comune emani apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande "nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa";

Visto il successivo art. 25 che stabilisce al primo comma che "gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi di somministrazione";

Ritenuto di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande secondo i criteri e le modalità indicati dalla nuova legge regionale, tenendo conto altresì del contesto socio-economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che mutano in relazione all'evolversi dello stile di vita e delle abitudini in particolare della popolazione più giovane, nonché di estendere gli orari di somministrazione di alimenti e bevande alle attività artigianali che vendono generi alimentari;

Considerate inoltre le esigenze, di cui la stessa legge ha tenuto conto, di garantire il diritto alla quiete e al riposo della popolazione delle ore notturne, quale valore da tutelare prioritariamente;

Dato atto che, in mancanza della necessaria disciplina organica, potrebbe essere pregiudicato il diritto alla quiete notturna dal disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e di veicoli che si avrebbe dopo l'orario di chiusura dei pubblici esercizi da parte degli esercizi artigianali che vendono generi alimentari nel caso in cui non venisse coordinato il loro orario con quello degli esercizi pubblici;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove disposizioni di legge al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti, pur nel pieno rispetto delle esigenze di quiete pubblica e delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ambientale;

Sentite congiuntamente le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la Provincia di Vicenza – Dipartimento Sviluppo Economico Settore Turismo - e le Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale e provinciale;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare la presente ordinanza al fine di coordinare e disciplinare gli orari dei pubblici esercizi, delle attività di intrattenimento e svago e delle attività artigianali del settore alimentare;



ORDINA

con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale sono fissati come segue:

art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1) La presente ordinanza regola gli orari di tutti gli esercizi disciplinati dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche congiuntamente ad altre attività, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 29/07.
- 2) Ai sensi della normativa attuale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si suddividono in:
 - a) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
 - b) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalente;
 - c) esercizi in cui l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago prevalente rispetto alla prima;
 - d) sale da ballo, locali notturni e locali simili con prevalenza dell'intrattenimento e svago;
 - e) sale da gioco.

- 3) Ai fini della presente ordinanza si definisce:

“prevalente l'attività di trattenimento e svago” nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione;

“esercizio misto” quello munito di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzato anche al commercio al dettaglio, alla vendita di articoli di monopolio o all'esercizio di attività artigianali o similari;

“turno di chiusura” la chiusura facoltativa dell'esercizio per uno o due giorni nell'arco della medesima settimana;

“attività particolari di vendita”: gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali ed esercizi specializzati nella vendita di bevande, quando la tipologia sia esclusiva o prevalente;

art. 2 - FASCIA ORARIA DI APERTURA

a) esercizi di somministrazione

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 20 ore giornaliere.

b) esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività congiunta NON prevalente di intrattenimento e svago

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

c) esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago svolta in maniera prevalente.

L'esercente determina liberamente il proprio orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successive.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di almeno 5 ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 12 ore giornaliere.

d) esercizi di somministrazione all'interno di sale da ballo, locali notturni e locali similari con prevalenza di attività di intrattenimento e svago.

I titolari di tali attività determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 12 ore giornaliere;
- garantire un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22.00.

e) sale da gioco.

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successive.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 ore giornaliere;

f) attività particolari di vendita.

Rientrano in questa tipologia gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande.

L'esercente determina liberamente il proprio orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successive.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario massimo di 20 ore giornaliere.

g) associazioni e circoli di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 29/07.

Rientrano in questa tipologia le associazioni e i circoli di cui all'art. 2, comma 4, della Legge regionale 29/07, non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



I titolari di tali attività determinano l'orario nella fascia oraria di apertura compresa tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di n. 12 ore giornaliere;
- garantire un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22.00.

h) attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione

Rientrano in questa tipologia gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolti al domicilio del consumatore e nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevanda effettuata dai laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina ed i prodotti tipici veneti.

L' esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo.

Per le attività di cui al presente punto, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10.

art. 3 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

- 1) Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche o di servizio, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
- 2) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario delle attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
- 3) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

art. 4 - ORARI DELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 2 della presente ordinanza l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o su aree private scoperte utilizzate nell'ambito della medesima attività, non può essere esercitata oltre l'orario previsto per il locale al chiuso, salvo quanto disposto al successivo art. 5.

art. 5 - RIDUZIONE O MODIFICA DEGLI ORARI

- 1) Fatte salve le eventuali esigenze che comportino modificazioni della presente ordinanza relativamente a specifiche categorie di esercizi, potranno essere adottate limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico, anche nei confronti di singoli esercizi di cui all'art. 2, per i quali gli organi competenti al controllo abbiano accertato che costituiscano fonti di disturbo per il vicinato (sia per motivi di riproduzione musicale o anche solo per il semplice vociare degli avventori o per altre emissioni rumorose moleste) intervenendo mediante la riduzione di:
 - orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività di cui alla presente ordinanza;
 - orari dell'utilizzo dei plateatici di suolo pubblico o privato aperto al pubblico;



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



- orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
 - orari per la riproduzione musicale.
- 2) Le limitazioni agli orari potranno essere disposte per situazioni contingenti o in via duratura, come disposto dall'art. 20 della legge 29/07.
 - 3) In caso di accertato disturbo arrecato dalla clientela del pubblico esercizio alla pubblica quiete, il Responsabile del Settore competente trasmette, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, la comunicazione di avvio del procedimento di riduzione dell'orario di apertura, fissando un termine (10 giorni) per presentare eventuali memorie difensive, ai sensi del comma 10 della suddetta legge. Se con le memorie verranno proposte soluzioni che vengono valutate dagli uffici idonee al contenimento del disturbo (c.d. piano di risanamento acustico) il procedimento mirante alla riduzione dell'orario viene sospeso e si concede un periodo di prova. In seguito alla verifica del rispetto e dell'efficacia delle misure adottate, il procedimento verrà archiviato; se invece le prescrizioni saranno disattese o non siano risultate efficaci si procederà con ordinanza del Sindaco alla riduzione degli orari in base alla normativa vigente.
 - 4) Nel caso in cui venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica di gravità tale da evidenziare un'urgenza indifferibile, verranno adottati provvedimenti di carattere contingibile ed urgente, ex art. 54 T.U.E.E.L.L.
 - 5) Nell'eventualità che la fonte del rumore derivi da impianti musicali o di altro genere (tarature degli impianti musicali, insonorizzazione del locale ecc.) il Responsabile del Settore competente avvia un procedimento per far rientrare le emissioni sonore nell'ambito delle previsioni di legge.
 - 6) Le richieste di sospensione o di revoca del provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la riduzione degli orari del singolo pubblico esercizio vengono accolte comunque dopo un congruo termine, non inferiore a 6 mesi, solo se debitamente motivate e se vengono fornite adeguate garanzie circa la permanenza dell'effettiva riduzione del disturbo.
 - 7) Vengono fatti salvi ulteriori provvedimenti di revoca e sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che possono essere adottati dal Responsabile del Settore nel caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

art. 6 - ORARIO DELL'ATTIVITA' MUSICALE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

- 1) Le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 2) Le autorizzazioni di cui al precedente comma abilitano alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
- 3) Viene fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, di prevenzioni incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.
- 4) Nel caso in cui venga accertato dai soggetti competenti che l'attività musicale o di riproduzione musicale svolta negli esercizi di somministrazione sia fonte di disturbo al vicinato, si interverrà a ridurre l'orario di effettuazione della stessa con le modalità previste dall'art. 5 della presente ordinanza.

art. 7 - ESCLUSIONI

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza non si applicano:



- a) nei mezzi di trasporto pubblico;
- b) nelle mense aziendali;
- c) nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 29/2007;
- d) nelle scuole;
- e) negli ospedali;
- f) nelle case di riposo;
- g) nelle comunità religiose;
- h) negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i) nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- j) per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- k) negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione effettuata a favore delle persone alloggiate, degli ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- l) negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

art. 8 - SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

- 1) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per singoli giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
- 2) L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza.
- 3) La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in casi di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
- 4) L'esercente è tenuto a rispettare l'orario prescelto.
- 5) Eventuali modifiche dell'orario di apertura e di chiusura devono essere comunicate al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adozione del nuovo orario. La comunicazione va presentata in carta semplice.
L'Ufficio competente, entro 15 giorni dalla data di protocollo della stessa, ne verifica la conformità alla presente ordinanza; in caso di difformità, l'Ufficio provvederà a comunicare all'esercente, entro lo stesso termine, il mancato accoglimento della comunicazione indicandone le motivazioni.
- 6) All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione compresa quella accessoria, eventualmente presente, di cui all'art. 31 della Legge Regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5.
- 7) All'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del R.D. 635/40, Regolamento di applicazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- 8) L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.
- 9) Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che, già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 29/2007 (10 ottobre 2007), adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della normativa precedente e tali orari risultino compatibili con le disposizioni



della presente ordinanza.

art. 9 - DEROGHE PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

- 1) E' concessa in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche senza preventiva comunicazione e senza necessità di specifica autorizzazione, la facoltà di prorarre l'orario di chiusura fino alle ore 5.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - dal 1° al 6 gennaio compreso;
 - dal "giovedì grasso" all'ultimo giorno di Carnevale, compresi;
 - 14 febbraio (San Valentino);
 - 8 marzo (Festa della donna);
 - 15 agosto (ferragosto);
 - 31 ottobre;
 - 24 dicembre.
- 2) Non è posta alcuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio.
- 3) In occasione di altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può autorizzare, su specifica richiesta, la deroga all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione, fino ad un massimo di ulteriori 2 giornate.
- 4) Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per ciò l'esercente è libero di avvalersene o meno.

art. 10 - DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

- 1) E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito. Qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, è consentita una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e altri locali simili in cui è prevalente l'attività di intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza.
- 2) L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio per ciascuna tipologia di esercizio previsto dall'art. 2 della presente ordinanza.

art. 11 - CHIUSURA SETTIMANALE

- 1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare la chiusura sino ad un massimo di 2 giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Sindaco può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
- 2) La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento di sede.
- 3) Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda/dichiarazione di inizio attività o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione o inizio dell'attività effettiva.
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta è fatto salvo quanto prescelto dal precedente titolare.
- 4) L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al Comune.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



- 5) Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 29/2007, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
- 6) Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso visibile e leggibile dall'esterno dell'esercizio.

art. 12 - SOSPENSIONE ATTIVITA'

- 1) In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
- 2) La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai 30 giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

art. 13 - ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI

- 1) Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della nuova L.R. 29/2007 (10 ottobre 2007) che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, dovranno necessariamente adeguarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 2) Entro lo stesso termine di cui al comma 1, dovranno essere adeguati i cartelli indicatori già in uso che siano in contrasto con quanto qui disposto. Restano invece validi i cartelli conformi, anche se si richiamano espressamente alla precedente disciplina.
- 3) Tutte le deroghe individuali concesse a singoli esercenti in base alla precedente disciplina comunale, anche se conformi a quanto qui disposto, cessano di avere efficacia e si intendono azzerate con l'entrata in vigore della presente ordinanza, rendendosi, quindi, applicabile l'obbligo di adeguamento previsto al comma 1 entro il termine indicato.

art. 14 - LIMITAZIONI ALLA VENDITA E ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

- 1) In tutti gli esercizi e per tutte le attività disciplinate dalla presente ordinanza, in virtù dell'art. 6 della L.R. 29/2007 sono vietati la somministrazione, la vendita, anche per asporto, ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2.00 alle ore 6.00 antimeridiane.
- 2) Restano ferme le disposizioni contenute nel D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in Legge 02/10/2007 n. 160 e relative al divieto di somministrazione di alcolici nell'ambito degli esercizi nei quali si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento.
- 3) La limitazione di cui al presente comma non trova applicazione il 1 gennaio di ciascun anno.

art. 15 - SANZIONI

Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 29/2007.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
- 2) La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e pubblicata sul sito internet del Comune. Della stessa verrà data copia agli esercizi del territorio in attività.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

art. 17 - ABROGAZIONI

Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio e/o in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza si intendono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

Ai sensi della L. 241/90, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR del Veneto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Monticello Conte Otto, lì 18.04.2008

Il Sindaco
F.to Zoppelletto Alessandro